



Statuto e Regolamento

EDIZIONI **LAVORO**

© copyright 2013
Edizioni Lavoro Roma
via Salaria, 89
tel. 06 44251174
fax 06 8552478
www.edizionilavoro.it
info@edizionilavoro.it

progetto grafico e impaginazione
di Michela Boccalini

finito di stampare nell'ottobre 2013
dalla Tipolitografia Empograph
Villa Adriana (Roma)

Sommario

STATUTO CONFEDERALE CISL

PREAMBOLO

Patto di unificazione delle forze sindacali democratiche 13

PARTE I. NORME GENERALI COSTITUTIVE

Capitolo I
Principi e finalità 16

Capitolo II
Le Federazioni di categoria 20

Capitolo III
Diritti e doveri degli iscritti 22

PARTE II. NORME GENERALI SUGLI ORGANI DIRIGENTI E COLLEGIALI

Capitolo IV
I Consigli generali 24

Capitolo V
I Collegi dei sindaci 25

Capitolo VI
I Collegi dei probiviri 27

Capitolo VII Rotazioni	32
Capitolo VIII Incompatibilità	32
Capitolo IX Eleggibilità e cooptazioni	33

PARTE III. GLI ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

Capitolo X Definizione degli organismi	35
Capitolo XI Il Congresso confederale	35
Capitolo XII Il Consiglio generale confederale	37
Capitolo XIII Il Comitato esecutivo confederale	38
Capitolo XIV La Segreteria confederale	40

PARTE IV. LE ARTICOLAZIONI CONFEDERALI REGIONALI

Capitolo XV Le strutture regionali e territoriali	42
Capitolo XVI Il coordinamento	44

Capitolo XVII	
I servizi	45

PARTE V. GESTIONI STRAORDINARIE, FINANZE
E PATRIMONIO

Capitolo XVIII	
Il commissariamento delle strutture	46

Capitolo XIX	
La reggenza	47

Capitolo XX	
Contribuzione e tesseramento	48

Capitolo XXI	
Patrimonio	49

PARTE VI. SCIoglimento DELLA CONFEDERAZIONE,
MODIFICHE STATUTARIE, REGOLAMENTI
E NORME TRANSITORIE

Capitolo XXII	
Procedure per lo scioglimento della Confederazione	52

Capitolo XXIII	
Procedure per le modifiche statutarie	52

Capitolo XXIV	
Regolamenti di attuazione	53

Capitolo XXV	
Adeguamenti statutari e norme transitorie	54

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO CONFEDERALE Cisl

PARTE I. NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI

Capitolo I	
Iscrizione e tesseramento	59
Capitolo II	
Le Federazioni di categoria	61
Capitolo III	
Le incompatibilità funzionali	63
Capitolo IV	
La designazione dei rappresentanti Cisl	71

PARTE II. NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI

Capitolo V	
Validità delle sedute e votazioni	74
Capitolo VI	
Dimissioni dagli organi	76
Capitolo VII	
Modalità di svolgimento delle riunioni	77
Capitolo VIII	
I Collegi dei probiviri	78
Capitolo IX	
Commissariamento	83

PARTE III. NORME SUGLI ORGANI
DELLA CONFEDERAZIONE

Capitolo X Il Congresso confederale	85
Capitolo XI Il Consiglio generale confederale	86
Capitolo XII Il Comitato esecutivo confederale	91
Capitolo XIII Il Collegio dei probiviri confederali	92

PARTE IV. LE ARTICOLAZIONI CONFEDERALI
(CATEGORIALI E TERRITORIALI)

Capitolo XIV Le Federazioni di categoria	94
Capitolo XV Poteri e funzioni delle strutture	96
Capitolo XVI Le strutture territoriali	99
Capitolo XVII Gli enti e le associazioni della CISL	101

PARTE V. NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE
E DEL PATRIMONIO

Capitolo XVIII Responsabilità e competenze	102
---	-----

Capitolo XIX Bilanci	104
-------------------------	-----

PARTE VI. ATTIVITÀ ISPETTIVE

Capitolo XX Ispezioni	106
--------------------------	-----

PARTE VII. ADEGUAMENTI STATUTARI
E REGOLAMENTARI

Capitolo XXI Obblighi di adeguamento	107
---	-----

Capitolo XXII Norme transitorie e finali	108
---	-----

Norme generali del procedimento dinanzi ai Collegi dei probiviri	109
---	-----

Statuto confederale CISL



Statuto approvato dal I Congresso confederale, 11-14 novembre 1951, e modificato dal II Congresso confederale, 23-27 aprile 1955; dal III Congresso confederale, 19-22 marzo 1959; dal IV Congresso confederale, 10-13 maggio 1962; dal V Congresso confederale, 22-25 aprile 1965; dal VI Congresso confederale, 17-20 luglio 1969; dal VII Congresso confederale 18-21 giugno 1973; dall'VIII Congresso confederale, 14-18 giugno 1977; dal IX Congresso confederale, 7-12 ottobre 1981; dal X Congresso confederale, 8-13 luglio 1985; dall'XI Congresso confederale, 14-18 luglio 1989; dal XII Congresso confederale, 28 giugno-2 luglio 1993; dal XIII Congresso confederale, 21-24 maggio 1997; approvato dal XIV Congresso confederale, 12-15 giugno 2001 (non stampato); modificato dal XV Congresso, 5-8 luglio 2005; modificato dal XVII Congresso confederale, 12-15 giugno 2013.

PREAMBOLO

Patto di unificazione delle forze sindacali democratiche

I

Le forze sindacali resesi libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza la faziosità di chi voleva fare dei sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperimento unitario iniziato dopo la Liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola Organizzazione.

II

La nuova Organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che – convinti della necessità di respingere un sindacalismo fondato, ispirato e diretto da correnti politiche ed ideologiche – vogliono impostare il movimento sindacale all'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del paese.

III

La nuova Organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare:

1. diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, ed alla sua libera scelta;

2. diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile;
3. diritto all'inserimento delle forze di lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della politica economica del paese;
4. diritto alla garanzia ed alla stabilità dell'occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;
5. diritto all'assistenza ed alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed ogni evenienza della vita;
6. diritto alla costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa degli interessi di chi lavora;
7. diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;
8. diritto all'immissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.

IV

Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori liberi, la nuova Organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

1. associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica, e miranti esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori, ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;
2. elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le

condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo civile della nazione;

3. realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del paese, anche attraverso l'impulso alla istruzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della manodopera;

4. promuovere con ogni mezzo, ed anche mediante radicali riforme, la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali e potenziali della nazione;

5. promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime;

6. stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con organizzazioni sindacali democratiche di altri paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale ed alla pace tra i popoli.

Roma, addì 30 aprile 1950

PARTE I. NORME GENERALI COSTITUTIVE

Capitolo I Principi e finalità

Articolo 1

È costituita la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) con sede in Roma.

La CISL aderisce alla Confederazione internazionale dei sindacati liberi (CISL internazionale) ed alla Confederazione europea dei sindacati (CES).

Le decisioni assunte dagli organi statutari della Confederazione europea dei sindacati costituiscono un riferimento indispensabile per la definizione delle posizioni sindacali sul piano interno.

Articolo 2

La Confederazione italiana sindacati lavoratori si richiama e si ispira, nella sua azione, ad una concezione che, mentre vede la personalità umana naturalmente svolgersi attraverso l'appartenenza ad una serie organica di comunità sociali, afferma che al rispetto delle esigenze della persona debbono ordinarsi società e Stato.

Le posizioni che essa prende dinanzi ai problemi dell'organizzazione economica e sociale mirano a realizzare la solidarietà e la giustizia sociale, mediante le quali si consegue il trionfo di un ideale di pace.

Essa ritiene che le condizioni dell'economia debbono permettere lo sviluppo della personalità umana attraverso la

giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, nell'ordine individuale, familiare e sociale.

Essa constata che le condizioni attuali del sistema economico non permettono la realizzazione di questo fine e pertanto ritiene necessaria la loro trasformazione, in modo da assicurare un migliore impiego delle forze produttrici e una ripartizione più equa dei frutti della produzione tra i diversi elementi che vi concorrono:

– sul piano interno, mediante:

a. la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'unità produttiva e la loro immissione nella proprietà dei mezzi di produzione;

b. la partecipazione dei lavoratori alla programmazione ed al controllo dell'attività economica;

c. l'attuazione di radicali riforme atte alla utilizzazione, nell'interesse della collettività, di tutte le risorse del paese;

– sul piano internazionale, mediante:

a. la solidarietà internazionale dei sindacati lavoratori liberi e democratici;

b. l'unificazione economica dei mercati come premessa dell'unificazione politica degli Stati.

Essa intende promuovere queste trasformazioni con il libero esercizio dell'azione sindacale, nell'ambito del sistema democratico; afferma che le organizzazioni sindacali devono separare le loro responsabilità da quelle dei raggruppamenti politici, dai quali si distinguono per natura, finalità e metodo di azione; intende rivendicare costantemente la piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna e l'assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai governi e ai partiti.

Essa afferma che l'accoglimento del sindacato democratico e della sua azione nel seno della società civile organizzata determina una crescente e inderogabile esigenza struttura-

le della stessa e costituisce una garanzia e una difesa dell'ordine democratico.

Pertanto, mentre si ispira al principio della supremazia del lavoro sul capitale e si impegna a perseguire il miglioramento delle condizioni economiche del lavoratore e della sua famiglia e la loro elevazione morale, culturale e sociale, dall'entrata nel mondo del lavoro alla quiescenza, quale che sia la sua posizione contrattuale o pensionistica e a promuovere una politica di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e nella società, ritiene che il movimento sindacale e la sua possibilità di azione si basino su una sola necessaria condizione: l'adesione libera e spontanea dei lavoratori alla organizzazione sindacale e la moltiplicazione della forza organizzativa di questa.

Decisa ad utilizzare al massimo le risorse formative proprie del movimento sindacale, essa intende, d'altra parte, fare appello al concorso delle forze intellettuali e morali capaci di servire alla preparazione dei lavoratori, in funzione delle responsabilità che loro incombono in una organizzazione democratica della vita professionale ed economica, e della loro completa emancipazione.

Sviluppando la sua azione in difesa e rappresentanza degli interessi generali del lavoro, la Confederazione assume la piena responsabilità di questa azione, che essa determina nella totale indipendenza da ogni raggruppamento esterno.

Articolo 3

La Confederazione provvede a:

- fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa;
- rappresentare l'Organizzazione di fronte agli organi centrali del pubblico potere;

- promuovere e produrre direttamente o tramite le proprie strutture l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici... al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività sindacali o culturali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;
- esercitare l'azione di coordinamento e di collegamento nazionale ed internazionale tra le associazioni di categoria;
- programmare e gestire l'attività di formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri;
- promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'Organizzazione con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso un'equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli e in tutti i settori;
- designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- assistere, nel quadro degli indirizzi confederali, le organizzazioni di categoria nella azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi;
- promuovere e sostenere, nella visione pluralistica della società, anche sperimentando forme di compartecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico che tutelino il lavoratore e il pensionato nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;
- realizzare per i propri iscritti e i loro familiari un sistema integrato e polivalente di servizi (vertenze legali, servizi previdenziali, fiscali, assicurativi ecc.);
- promuovere, coordinare e controllare l'attuazione ai vari livelli dell'Organizzazione degli indirizzi confederali;
- promuovere la tutela dei diritti etnici al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica della Confederazione;

- regolare i rapporti tra organismi verticali e/o orizzontali e dirimerne i conflitti;
- realizzare i necessari interventi:
 - sugli organismi nazionali di categoria in caso di gravi violazioni dello Statuto confederale, di mancato rispetto delle decisioni degli organi confederali, di violazione delle norme contributive confederali; sulle strutture orizzontali, per i motivi di cui sopra, nonché per promuoverne l'efficienza;
- rappresentare le Federazioni di categoria o su richiesta delle medesime ovvero quando si tratti di questione di interesse generale:
 - a. dinanzi ai pubblici poteri ed alle varie istituzioni;
 - b. dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro;
 - c. dinanzi alle istituzioni ed organizzazioni internazionali.

Capitolo II

Le Federazioni di categoria

(vedi articoli 5, 57, 58, 59, 60, 67 e 68 del Regolamento)

Articolo 4

Fanno parte della Confederazione le Federazioni nazionali di categoria le quali, sulla base dei rispettivi Statuti, si possono articolare in sindacati di seconda affiliazione, in settori e/o comparti merceologici.

Le Federazioni nazionali di categoria sono quelle riportate nel Regolamento di attuazione.

Le Federazioni nazionali di categoria ammesse secondo le procedure di cui al successivo articolo 5, devono ispirarsi nel loro Statuto e nell'azione ai principi esposti nell'articolo 2.

Le Federazioni nazionali di categoria in uno con i sindacati di seconda affiliazione, con i settori e/o comparti merceologici, hanno il compito di:

- a.* procedere alla stipulazione di contratti, accordi, regolamenti e protocolli collettivi di lavoro, ai diversi livelli di competenza;
- b.* presiedere all'elaborazione ed attuazione di adeguate politiche di settore nel quadro degli indirizzi confederali;
- c.* esercitare tutte quelle funzioni che siano demandate alle organizzazioni di categoria in virtù di leggi, regolamenti, statuti e disposizioni degli organismi sindacali cui aderiscono, di enti o di pubblici poteri;
- d.* promuovere e curare l'attuazione degli indirizzi confederali ai vari livelli dell'Organizzazione e realizzare i necessari interventi verso eventuali politiche e comportamenti difformi, violazioni statutarie, inadempienze organizzative.

Le strutture regionali delle Federazioni nazionali di categoria fanno parte delle Unioni sindacali regionali-interregionali e le strutture territoriali delle Federazioni nazionali di categoria fanno parte delle Unioni sindacali territoriali secondo i criteri stabiliti dagli statuti e dai regolamenti delle Unioni sindacali regionali-interregionali.

La partecipazione alla vita democratica interna dell'Organizzazione si realizza solo con l'adesione individuale.

Articolo 5

Le Federazioni di categoria o organismi simili che intendono aderire alla Confederazione devono rivolgere domanda scritta alla Segreteria confederale, corredata dai documenti indicati nel Regolamento di attuazione e dalla dichiarazione di avere preso conoscenza dello Statuto e del Regolamento della Confederazione e di impegnarsi ad uniformare ad essi la propria azione e ad apportare al proprio Statuto le modifiche necessarie per l'adeguamento a quello confederale.

L'ammissione dei sindacati di categoria che intendono aderire all'interno di una Federazione di categoria già costitui-

ta è deliberata dal Consiglio generale della Federazione di categoria secondo le procedure indicate nel primo comma del presente articolo ed è convalidata dal Comitato esecutivo confederale.

Contro le decisioni di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al Consiglio generale confederale da parte delle Federazioni di categoria o del sindacato di categoria che ha chiesto l'ammissione entro 30 giorni dalla comunicazione del rifiuto della stessa o della mancata convalida.

Le radiazioni delle Federazioni nazionali di categoria, per grave e ripetuta inosservanza delle norme statutarie o regolamentari, sono pronunciate dal Consiglio generale a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Le disaffiliazioni delle Federazioni nazionali di categoria possono essere decise solo dal rispettivo Congresso, convocato con apposito ordine del giorno.

Le somme versate alla Confederazione dalle Federazioni nazionali di categoria disaffiliatesi o radiate rimangono acquisite dalla Confederazione.

Capitolo III

Diritti e doveri degli iscritti

(vedi articoli 1, 2, 3 e 4 del Regolamento)

Articolo 6

L'iscrizione alla CISL deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivida principi e finalità.

Gli iscritti alla CISL hanno diritto a partecipare all'elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

È prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

PARTE II. NORME GENERALI SUGLI ORGANI DIRIGENTI E COLLEGIALI

Capitolo IV I Consigli generali *(vedi articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del Regolamento)*

Articolo 7

I Consigli generali sono formati da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e da componenti designati.

I regolamenti di attuazione degli Statuti definiscono il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio generale.

Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dall'articolo 21 e dal comma quinto dell'articolo 27 dello Statuto e quelli derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia prevista nel Regolamento di attuazione per la categoria dei pensionati nei Consigli generali delle strutture confederali, non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Articolo 8

I Consigli generali prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, deliberano, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario generale aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria.

Capitolo V

I Collegi dei sindaci

(vedi articolo 73 del Regolamento)

Articolo 9

I Collegi dei sindaci della Confederazione, delle Federazioni di categoria ad ogni livello, delle Unioni sindacali regionali-interregionali e territoriali provvedono al controllo amministrativo e adempiono alle loro funzioni a norma degli articoli del presente Statuto e relativo Regolamento. L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Essi partecipano alle sedute del Consiglio generale con voto consultivo; a mezzo del loro Presidente riferiscono periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato esecutivo, sia al Consiglio generale della Confederazione, delle Federazioni di categoria ad ogni livello, delle Unioni regionali-interregionali e territoriali; rispondono della loro azione dinanzi al Congresso.

I Collegi dei sindaci sono composti da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal rispettivo Congresso e non sono revocabili nel corso del

mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Qualora non sussistano candidati non eletti i rispettivi Consigli generali provvedono all'integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

I Consigli generali, nella prima riunione dopo il Congresso, nominano il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio dei sindaci il rispettivo Consiglio generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti all'Organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I sindaci non possono far parte di organi deliberanti delle strutture controllate. È inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo.

Il Collegio confederale dei sindaci provvede al controllo amministrativo anche degli enti e delle associazioni della CISL, salvo una diversa composizione per gli stessi enti e delle associazioni che consegua da disposizioni di legge o

amministrative secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione allo Statuto.

Qualora a livello delle Federazioni territoriali non venga realizzata la costituzione del Collegio dei sindaci, il controllo amministrativo sarà esercitato dal Collegio regionale di categoria.

Capitolo VI I Collegi dei probiviri

*(vedi articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 76
del Regolamento)*

Articolo 10

I Collegi dei probiviri della Confederazione, delle Federazioni nazionali di categoria, delle Unioni sindacali regionali-interregionali sono organi di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. L'attività del Collegio dei probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Essi hanno il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltreché di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.

I Collegi dei probiviri della Confederazione e delle Federazioni nazionali di categoria sono inoltre competenti a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

Articolo 11

Sono competenti in prima istanza:

a. per i conflitti interni alle singole categorie i Collegi dei probiviri delle Federazioni nazionali di categoria;

b. per tutti gli altri casi i Collegi dei probiviri delle Unioni sindacali regionali-interregionali, salvo quelli in cui è competente a decidere in unica e definitiva istanza il Collegio confederale.

Il Collegio confederale dei probiviri decide in seconda ed ultima istanza sui ricorsi contro le deliberazioni dei Collegi di cui al primo comma.

Il Collegio confederale dei probiviri è competente a decidere, in unica e definitiva istanza, sulle sanzioni disciplinari che riguardano i componenti della Segreteria confederale, i segretari generali delle USR-USI e delle Federazioni nazionali di categoria.

Articolo 12

I Collegi dei probiviri sono composti da cinque componenti eletti dal Congresso e non revocabili nell'arco del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti dei Collegi dei probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Qualora non sussistano candidati non eletti i Consigli generali provvedono all'integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

I Consigli generali nella prima riunione dopo i Congressi nominano il Presidente del Collegio scegliendo tra i com-

ponenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Il Consiglio generale approva apposito regolamento di funzionamento a cui dovranno uniformarsi i Collegi.

Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio i Consigli generali hanno l'obbligo di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti o non iscritti all'Organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali, entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza stessa. Durante la vacanza del Presidente, il Collegio sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino ad insediamento del nuovo Presidente.

I probiviri non possono far parte di organi deliberanti. È incompatibile anche la carica di proboviro di un organismo con quella di proboviro di un altro.

Al fine di garantire la piena autonomia, anche sul piano economico, del Collegio, viene istituito, per la copertura dei relativi oneri, un separato ed autonomo capitolo di bilancio.

Articolo 13

I Collegi emettono:

- a.* ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- b.* lodi decisorii del merito delle controversie.

I lodi dei Collegi debbono essere motivati.

Il Presidente ha l'obbligo di notificarli alle parti e hanno immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui essi si riferiscono.

I Collegi, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravvedano sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle

more del normale procedimento statutario si determinino danni irreparabili, possono assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio che le ha emesse, previa adeguata motivazione.

Possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio confederale che decide in via definitiva nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Le stesse ordinanze, sulla base delle esigenze di cui sopra, possono essere anche assunte dal Collegio confederale.

Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al primo comma, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla decorrenza dell'ordinanza.

Articolo 14

I Collegi dei probiviri sono competenti ad irrogare sanzioni di natura disciplinare ai soci. Nella decisione dei lodi il Collegio dei probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e gradualità della sanzione. L'eventuale annullamento definitivo del lodo di primo grado comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione dalle eventuali cariche;
- la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- l'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio confederale dei probiviri può riaprire il procedi-

mento disciplinare per un'eventuale riforma del lodo emesso. I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell'Organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione. I soci espulsi dall'Organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento.

Articolo 15

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono la Segreteria confederale, le Segreterie delle Federazioni nazionali e regionali di categoria e quelle di Unioni sindacali regionali-interregionali per i rispettivi livelli di competenza sentiti il sindacato territoriale e l'Unione sindacale territoriale dove è avvenuta l'iscrizione.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si deve seguire la normale procedura prevista dagli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e dal Regolamento di attuazione.

Articolo 16

Quando le Segreterie di categoria e/o confederali nell'ambito della specifica competenza territoriale siano a cono-

scenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei probiviri.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai probiviri competenti.

Capitolo VII Rotazioni

(vedi articoli 14 e 77 del Regolamento)

Articolo 17

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, Segretari generali e Segreterie a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati (12 anni).

I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

Capitolo VIII Incompatibilità

(vedi articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Regolamento)

Articolo 18

Per affermare l'assoluta autonomia della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della

CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite le incompatibilità con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigenti responsabili di enti CISL (in quanto componenti dei Consigli generali) a qualsiasi livello e le incompatibilità previste dall'art. 6 del Regolamento.

Il Comitato esecutivo confederale e i Comitati esecutivi delle USR-USI, sentita la Segreteria confederale, sono competenti a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Articolo 19

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi ove si verificano le situazioni di cui all'articolo 18 del presente Statuto e quanto previsto dal Regolamento, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

Capitolo IX

Eleggibilità e cooptazioni

(vedi articoli 4, 21, 22 e 40 del Regolamento)

Articolo 20

I soci, con requisiti previsti dai singoli Statuti e Regolamenti, possono accedere alle cariche direttive della Confederazione, delle Unioni sindacali regionali-interregionali, territoriali e delle Federazioni nazionali di categoria alla sola condizione di avere un'anzianità di iscri-

zione alla CISL di almeno 2 anni salvo per quei soci aderenti in virtù di patti di adesione di altre associazioni.

Le Unioni regionali-interregionali, territoriali e le Federazioni nazionali di categoria potranno stabilire, nei rispettivi Statuti, limiti temporali di anzianità di associazione inferiore a quanto previsto nel precedente comma per l'accesso dei soci alle cariche direttive delle rispettive strutture periferiche. Nel caso in cui nei suddetti Statuti non sia indicato tale limite temporale, vale quello previsto dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 21

I Consigli generali, i Comitati direttivi e gli organismi similari comunque denominati delle Unioni sindacali regionali-interregionali, delle Unioni sindacali territoriali, delle Federazioni nazionali e regionali di categoria hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

Per quanto riguarda gli organismi dei sindacati territoriali di categoria la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%.

Nel caso in cui le scadenze degli organismi espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

A livello territoriale, regionale e nazionale la FNP designa, in ogni corrispondente Comitato direttivo o Consiglio generale di categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

PARTE III. GLI ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

Capitolo X Definizione degli organismi

Articolo 22

Sono organi della Confederazione:

1. il Congresso confederale;
2. il Consiglio generale confederale;
3. il Comitato esecutivo confederale;
4. la Segreteria confederale;
5. il Collegio dei sindaci;
6. il Collegio dei probiviri.

Capitolo XI Il Congresso confederale

(vedi articoli 31, 39, 40, 41, 42 e 44 del Regolamento)

Articolo 23

Il Congresso confederale è l'organo massimo deliberante della CISL. Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni salvo le convocazioni straordinarie.

La periodicità dei Congressi delle Federazioni nazionali di categoria e delle loro strutture territoriali, a partire dal luogo di lavoro che costituisce prima istanza congressuale, è fissata dai rispettivi Statuti.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a. dal Consiglio generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b. da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta a mezzo delle Federazioni regionali di categoria. Le Unioni sindacali regionali-interregionali sono responsabili della autenticità delle firme. Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

Articolo 24

Il Congresso confederale è composto per il 50% dai delegati eletti nei Congressi delle Federazioni nazionali di categoria e per il restante 50% dai delegati eletti nei Congressi delle Unioni sindacali regionali-interregionali.

Partecipano inoltre, con il solo diritto di parola qualora non siano delegati, i componenti uscenti e i subentranti a qualsiasi titolo nel Consiglio generale.

Il Regolamento di attuazione detta le disposizioni relative alla rappresentanza femminile nelle liste dei delegati e alla partecipazione dei delegati della Federazione nazionale pensionati.

Partecipano al Congresso confederale con propri delegati le Federazioni nazionali di categoria e le Unioni sindacali regionali-interregionali che sono in regola con il tessera-mento confederale.

Articolo 25

L'ordine del giorno del Congresso confederale è fissato dal Consiglio generale su proposta della Segreteria confederale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Articolo 26

Il Congresso confederale fissa l'indirizzo generale della Confederazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria. Elege a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio generale.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

Capitolo XII

Il Consiglio generale confederale

*(vedi articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 70
del Regolamento)*

Articolo 27

Il Consiglio generale è l'organo deliberante della Confederazione tra un Congresso e l'altro; esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Elege nel suo seno: prima la Segreteria confederale, poi il Comitato esecutivo.

Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio, ed in sessione straordinaria. Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria confederale sottoporrà al Congresso, nonché le linee di politica delle risorse della Confederazione.

Convalida le ammissioni di cui all'articolo 5 e delibera sui ricorsi di cui agli articoli 5 e 29. Emana il Regolamento della

Confederazione. Pronuncia le radiazioni di cui all'articolo 5. Nomina, su proposta della Segreteria confederale, sentito il coordinamento donne, la responsabile del coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio generale ove non ne sia già componente.

Le decisioni del Consiglio generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 28

Il Consiglio generale confederale è normalmente convocato dal Comitato esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio generale può essere convocato dalla Segreteria confederale.

Capitolo XIII

Il Comitato esecutivo confederale

*(vedi articoli 15, 16, 17, 18, 52, 53, 54, 59 e 73
del Regolamento)*

Articolo 29

Il Comitato esecutivo è l'organo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio generale e dalle Commissioni in cui il Consiglio generale stesso si articola. La composizione del Comitato esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione.

Il Comitato esecutivo:

- a.* delibera sulle ammissioni delle Federazioni nazionali di categoria e convalida le ammissioni dei settori e/o comparti merceologici successive all'iniziale assetto delle stesse Federazioni nazionali di categoria;
- b.* decide sui conflitti tra Unioni, tra queste e le Federazioni;
- c.* approva il bilancio della Confederazione;
- d.* approva i bilanci preventivi annuali e consuntivi di competenza della Confederazione;
- e.* ratifica i bilanci degli enti e delle associazioni CISL, approva gli Statuti e la relazione morale degli enti e delle associazioni medesime,
- f.* convoca con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio generale, fissandone l'ordine del giorno;
- g.* decide in materia di inquadramento dei Sindacati e delle Federazioni di categoria, nonché delle loro operazioni di riagggregazione.

Contro tali deliberazioni è ammesso ricorso al Consiglio generale entro 30 giorni dalla comunicazione.

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno ogni 2 mesi ed è convocato dalla Segreteria confederale o su richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti. Il Comitato esecutivo è presieduto dal Segretario generale.

Le decisioni del Comitato esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 30

Il Comitato esecutivo per quanto attiene alle problematiche della condizione della donna si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del coordinamento femminile. Spetta al Comitato esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso coordinamento.

Capitolo XIV

La Segreteria confederale

(vedi articoli 8, 10, 11, 23, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53 e 54 del Regolamento)

Articolo 31

La Segreteria confederale è composta:

- a.* dal Segretario generale;
- b.* dal Segretario generale aggiunto;
- c.* da Segretari;

eletti dal Consiglio generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

Articolo 32

La Segreteria confederale rappresenta la Confederazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Confederazione stessa, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Confederazione.

Costituisce un settore specifico di attività confederale, da attribuire alla responsabilità di un Segretario confederale, quello relativo all'amministrazione del patrimonio della Confederazione e di ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della Confederazione.

La Segreteria confederale predispone per il Congresso la relazione programmatica ed il bilancio da sottoporre al Comitato esecutivo secondo quanto previsto dall'articolo 27.

Essa interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le organizzazioni aderenti.

Il Segretario generale ha la rappresentanza legale della Confederazione; il Segretario generale aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti.

I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività confederale.

PARTE IV. LE ARTICOLAZIONI CONFEDERALI REGIONALI

Capitolo XV Le strutture regionali e territoriali *(vedi articoli 64, 65, 66, 67 e 68 del Regolamento)*

Articolo 33

La Confederazione si articola sul piano territoriale in Unioni sindacali regionali (USR) e interregionali (USI) e queste a loro volta in Unioni sindacali territoriali (UST). Esse esplicano, in quanto di competenza, le stesse funzioni della Confederazione, di cui all'articolo 3 del presente Statuto e costituiscono istanza congressuale.

Le USR-USI per il territorio di propria pertinenza sono titolari delle decisioni di politica sindacale, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Confederazione, sulle materie di competenza primaria della Regione.

Le unioni sindacali territoriali (UST) possono articolarsi in Unioni zionali e/o Unioni comunali e/o disporre di sedi periferiche quando ciò sia richiesto da esigenze di funzionalità. Le Unioni zionali e le Unioni comunali non costituiscono istanza congressuale.

Articolo 34

In ogni regione e provincia a Statuto autonomo è costituita l'Unione sindacale regionale (USR) o l'Unione sindacale interregionale (USI).

Sono organi dell'Unione sindacale regionale o interregionale:

- a.* il Congresso generale regionale o interregionale;
- b.* il Consiglio generale regionale o interregionale;
- c.* il Comitato esecutivo regionale o interregionale;
- d.* la Segreteria regionale o interregionale;
- e.* il Collegio dei sindaci;
- f.* il Collegio dei probiviri.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma 2 sono stabilite dai rispettivi Statuti e Regolamenti di attuazione regionali o interregionale.

Articolo 35

Nell'ambito di ogni regione possono essere costituite, su delibera del Consiglio generale dell'Unione sindacale regionale, le Unioni sindacali territoriali (UST) cui debbono corrispondere i sindacati territoriali di categoria. Eventuali diversi assetti dei sindacati territoriali di categoria devono essere decisi di concerto tra le USR-USI e le Federazioni sindacali regionali sentite le UST e le Federazioni territoriali di categoria interessate.

Sono organi dell'Unione sindacale territoriale (UST):

- a.* il Congresso di UST;
- b.* il Consiglio generale di UST;
- c.* il Comitato esecutivo di UST;
- d.* la Segreteria di UST;
- e.* il Collegio dei sindaci.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma 2 sono stabiliti dai rispettivi Statuti e Regolamenti delle UST.

Capitolo XVI

Il coordinamento

(vedi articolo 66 del Regolamento)

Articolo 36

Gli organismi orizzontali ai rispettivi livelli (confederali e unionali) sono competenti a coordinare l'azione organizzativa e sindacale delle Federazioni nazionali di categoria o organismi simili.

A tale scopo essi solleciteranno il più ampio scambio di informazioni tra le varie strutture verticali e favoriranno il loro incontro promuovendo riunioni settoriali o comunque intercategoriale al fine di armonizzare le singole posizioni. Di ogni azione sindacale categoriale deve essere data informazione ai competenti organismi territoriali.

Agli stessi spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale, settoriale o generale.

Articolo 37

Per le azioni sindacali che riguardino anche singole categorie di settori pubblici, di servizi essenziali, di servizi previdenziali ed assistenziali e che debbano culminare in scioperi a livello nazionale, regionale, sub-regionale il cui svolgimento sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi ai fini delle necessità collettive, deve essere sentito il preventivo parere della rispettiva Segreteria confederale, unionale di regione, unionale sub-regionale competente per territorio.

In caso di parere difforme la decisione in materia spetta al Comitato esecutivo competente territorialmente che si riunirà congiuntamente alla Segreteria della categoria interessata.

Articolo 38

Le strutture orizzontali possono assumere, d'intesa con gli organismi nazionali competenti e solo in caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per promuovere la costituzione o ricostituzione degli organismi categoriali del corrispondente livello territoriale e devono assistenza diretta laddove manchi l'apporto categoriale.

Gli organi delle strutture orizzontali ai vari livelli inoltre possono procedere alla convocazione degli organi delle strutture verticali del corrispondente livello territoriale con diritto di parola alle riunioni medesime.

Capitolo XVII

I servizi

Articolo 39

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo nella CISL, le UST costituiscono strutture polivalenti ed integrate di servizi, sulla base degli indirizzi confederali e con il coordinamento delle USR-USI. Tali strutture coordinano la politica dei servizi della Confederazione, delle categorie, degli enti e delle associazioni confederali, curando la diffusione nel territorio del sistema servizi.

Con cadenza biennale potrà essere convocata la conferenza dei servizi.

PARTE V. GESTIONI STRAORDINARIE, FINANZE E PATRIMONIO

Capitolo XVIII Il commissariamento delle strutture *(vedi articoli 36, 37 e 38 del Regolamento)*

Articolo 40

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto confederale anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive confederali da parte di organi delle Federazioni nazionali di categoria il Comitato esecutivo della Confederazione, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un Commissario.

Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati con identica procedura dal Comitato esecutivo della Confederazione nei confronti delle Unioni sindacali regionali-interregionali e territoriali sia per i motivi di cui al precedente comma sia nel caso di grave inefficienza della struttura stessa.

Negli stessi casi di cui al comma 1 il Comitato esecutivo può con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappresentanze di strutture categoriali o territoriali dal diritto di partecipazione agli organismi confederali (ai vari livelli territoriali) di cui facciano parte. La durata massima di sospensione è di 4 mesi.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno trasmessi entro tre giorni dall'adozione al Collegio confede-

rale dei probiviri, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro tale termine equivale a ratifica.

Articolo 41

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'articolo 40 può essere nominato un commissario *ad acta* per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

Articolo 42

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 40 e 41 possono essere decisi dalle Federazioni nazionali di categoria con l'osservanza delle norme contenute negli articoli medesimi e nel Regolamento di attuazione.

Il commissariamento *ad acta*, di cui all'articolo 41, può essere deciso, sempre con il rispetto delle relative norme, dalle USR-USI nei confronti di una UST, previa acquisizione dell'obbligatorio parere favorevole della Segreteria confederale. È ammesso il ricorso, nel termine perentorio di 15 giorni, al Collegio confederale dei probiviri per la verifica di legittimità.

Capitolo XIX La reggenza

Articolo 43

Allorché un organismo di Federazione nazionale di categoria o di Unione sindacale regionale-interregionale o di Unione sindacale territoriale risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in

grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie loro proprie, gli stessi possono chiedere alla Segreteria confederale di decidere che venga loro inviato un reggente che può essere estraneo all'organismo o anche alla categoria di cui trattasi.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie e comunque d'intesa con la Confederazione.

Le norme di cui ai precedenti commi valgono per le Federazioni nazionali di categoria nei confronti dei sindacati di seconda affiliazione, dei propri settori e/o comparti merceologici.

Analoga prassi potrà essere adottata dalle segreterie USR-USI nei confronti delle UST.

Capitolo XX

Contribuzione e tesseramento

(vedi articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 65 del Regolamento)

Articolo 44

L'adesione alla CISL si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti organi confederali, la Confederazione rilascerà la tessera che è obbligatoria per tutti gli aderenti a qualsiasi categoria o professione appartengano.

Agli aderenti attraverso i patti associativi di cui all'articolo 5 del Regolamento di attuazione sarà rilasciata la tessera preassociativa.

Articolo 45

La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consentito ad alcuna organizzazione aderente o dipendente stamparne esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori. La tessera costituisce l'unico documento dell'adesione del lavoratore all'organizzazione sindacale. Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato esecutivo confederale. La tessera deve essere completata, all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema di categoria.

La Segreteria confederale concorda con la SGB CISL della Provincia autonoma di Bolzano un modello di tessera che rifletta l'interetnicità dei lavoratori aderenti alla CISL.

Capitolo XXI Patrimonio

(vedi articoli 71, 72, 73, 74 e 75 del Regolamento)

Articolo 46

Il patrimonio della Confederazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia (nella sede della Confederazione, presso le Federazioni di categoria o presso le Unioni sindacali).

Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Finché dura la Confederazione, i singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Articolo 47

La Confederazione risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario confederale che presiede al settore relativo all'amministrazione.

Articolo 48

Le organizzazioni categoriali e territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto dell'adesione o della dipendenza dalla Confederazione chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Articolo 49

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Confederazione a favore delle organizzazioni categoriali o territoriali o dei loro associati costituiscono normale attività di assistenza propria della Confederazione senza assunzione di responsabilità.

Le Unioni sindacali regionali-interregionali hanno facoltà di verifica dei bilanci delle Unioni sindacali territoriali.

Articolo 50

La Confederazione può costituire enti, promuovere e partecipare ad associazioni e società.

PARTE VI. SCIoglimento DELLA CONFEDERAZIONE,
MODIFICHE STATUTARIE, REGOLAMENTI
E NORME TRANSITORIE

Capitolo XXII
Procedure per lo scioglimento
della Confederazione

Articolo 51

Lo scioglimento della Confederazione può essere pronunciato solamente dal Congresso confederale a maggioranza di 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento, il Congresso confederale delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della Confederazione.

In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Capitolo XXIII
Procedure per le modifiche statutarie

Articolo 52

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso confederale:

- a.* dal Congresso su richiesta scritta del 50% + 1 dei delegati;
- b.* dal Consiglio generale confederale a maggioranza di 2/3;
- c.* dalle Federazioni nazionali di categoria e dalle Unioni sindacali regionali-interregionali (USR-USI) su deliberazio-

ne dei propri organi direttivi prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio generale confederale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli organi delle Federazioni nazionali di categoria e delle Unioni sindacali regionali-interregionali.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla commissione entro 3 mesi dalla data di effettuazione del Congresso. La commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'Organizzazione entro 2 mesi dall'effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio generale – convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso – proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso confederale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Capitolo XXIV

Regolamenti di attuazione

(vedi articoli 76 e 78 del Regolamento)

Articolo 53

Le strutture confederali regionali-interregionali e territoriali e le Federazioni nazionali di categoria e i sindacati di seconda affiliazione devono dotarsi di un Regolamento di attuazione dei rispettivi Statuti.

Articolo 54

I Regolamenti di attuazione degli Statuti devono essere deliberati e possono successivamente essere modificati dai rispettivi Consigli generali esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Capitolo XXV
Adeguamenti statutari
e norme transitorie
(vedi articoli 76 e 78 del Regolamento)

Articolo 55

Le Federazioni nazionali di categoria e le Unioni sindacali regionali-interregionali e territoriali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e Regolamento di attuazione e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri Statuti e i propri Regolamenti di attuazione.

Gli adeguamenti allo Statuto confederale e al Regolamento di attuazione devono essere assunti nella prima sessione dei Consigli generali di tutte le strutture da convocare dopo la celebrazione del Congresso confederale.

Le norme contrastanti sono nulle.

La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio confederale dei probiviri.

Articolo 56

A seguito dello spostamento di alcune norme statutarie nel Regolamento di attuazione deciso nel Congresso confederale, in via transitoria, tali norme rimangono in vigore sino alla approvazione da parte del Consiglio generale confederale del nuovo Regolamento di attuazione.

Articolo 57

Le elezioni avvenute in sede congressuale dei Collegi dei sindaci e dei Collegi dei probiviri, sulla base delle norme in vigore al momento delle elezioni, anche se difformi da quelle stabilite nel presente Statuto in conseguenza delle modifiche apportate dal Congresso, rimangono valide sino al prossimo Congresso.



Regolamento di attuazione dello Statuto confederale CISL



Testo aggiornato alle modifiche approvate dal Consiglio generale del 27 ottobre 2006 e 8 febbraio 2007 nonché del 18 aprile 2008, del 14 ottobre 2008, del 19 maggio 2009, del 14 dicembre 2011, del 24 ottobre 2012 e del 15 giugno 2013.

PARTE I. NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI

Capitolo I Iscrizione e tesseramento (vedi articoli 6, 14, 20, 39, 44 e 45 dello Statuto)

Articolo 1

La domanda di iscrizione alla CISL deve essere sottoscritta dall'interessato ed indirizzata alla Segreteria del Sindacato territoriale competente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto confederale, la Segreteria del Sindacato territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria generale della Federazione nazionale di categoria, che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

Articolo 2

L'iscrizione alla CISL va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività lavorativa. In caso di più attività lavorative o di più sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritto. I lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati. I lavoratori in quiescenza che continuino a svol-

gere un'attività produttiva come lavoratori dipendenti continuano ad iscriversi nella categoria dei lavoratori attivi di appartenenza.

I lavoratori dipendenti della CISL e i collaboratori a tempo pieno (in distacco ai sensi della legge 300, in permesso retribuito, o in quiescenza) possono iscriversi in qualsiasi categoria e/o territorio.

Articolo 3

L'iscrizione alla CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi.

Per le iscrizioni decorrenti prima del 1° ottobre di ciascun anno, all'iscritto va consegnata la tessera dell'anno in corso contestualmente all'avvenuta iscrizione.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere va consegnata la tessera per l'anno in corso.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto confederale i soci espulsi dall'Organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato direttivo del sindacato territoriale di categoria di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il direttivo medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio generale della corrispondente Unione sindacale territoriale.

I soci espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Comitato direttivo della Federazione di categoria a

cui erano iscritti al momento dell'espulsione. La ratifica della struttura (orizzontale o verticale) avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

Capitolo II

Le Federazioni di categoria

(vedi articolo 4 dello Statuto)

Articolo 5

Spetta alle Federazioni nazionali di categoria, in uno con i sindacati di seconda affiliazione, con i settori e/o comparti merceologici, il compito di:

- a.* promuovere e coordinare la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi di base in ogni ambiente di lavoro e delle strutture sindacali ai vari livelli categoriali: Sindacato territoriale (ST) e Federazione sindacale regionale (FSR) in corrispondenza – rispettivamente – delle Unioni sindacali territoriali (UST) e delle Unioni sindacali regionali-interregionali (USR-USI). Qualora le Federazioni nazionali di categoria, nel rispetto dell'articolo 35 dello Statuto confederale, ritenessero in relazione ad oggettive esigenze organizzative, funzionali e di rappresentanza di dotarsi di «articolarioni funzionali» non coincidenti con le UST, le USR o le USI dovranno comunque garantire, in corrispondenza delle stesse la disaggregazione categoriale della rappresentanza democratica, l'espressione della stessa negli organismi UST e USR-USI, nonché la corrispettiva attribuzione della titolarità degli iscritti e dei relativi flussi contributivi;
- b.* attuare, nell'ambito degli indirizzi e della programmazione confederale, iniziative intese a promuovere una efficace formazione sindacale.

Per il conseguimento di detti fini le Federazioni nazionali di categoria e i sindacati di seconda affiliazione esercitano le seguenti competenze:

- eleggere nei loro Congressi di ST, FSR e Federazioni nazionali i delegati ai Congressi delle corrispondenti strutture orizzontali;
- partecipare, di norma con il proprio Segretario generale, alle riunioni degli organismi dei settori e/o comparti merceologici a tutti i livelli per conseguire il coordinamento e l'omogeneità delle decisioni;
- stabilire, nel proprio Consiglio generale, il riparto della contribuzione di competenza verticale e svolgere la funzione ispettiva e sindacale;
- attuare le gestioni straordinarie nelle proprie strutture ai vari livelli.

Il Collegio dei probiviri della Federazione nazionale di categoria ha giurisdizione e competenza anche sui sindacati di seconda affiliazione, sulle articolazioni di settore e/o di comparto merceologico della propria Federazione nazionale di categoria.

Gli Statuti delle Federazioni nazionali di categoria stabiliscono nell'ambito delle indicazioni del presente articolo più precise definizioni dei compiti all'interno delle proprie articolazioni.

Nell'ambito della Confederazione si configurano le organizzazioni a Statuto speciale che rappresentano in prevalenza lavoratori autonomi e associati produttori diretti, che non occupano lavoratori dipendenti.

Tali organizzazioni godono dell'autonomia statutaria necessaria per meglio rappresentare gli interessi professionali degli associati, ferma restando l'ispirazione dello Statuto e dell'azione ai principi esposti nell'articolo 2 dello stesso, nonché le normative riguardanti il tesseramento, l'e-

lezione ed il finanziamento democratico degli organi, le incompatibilità.

Fermi restando i princìpi statutari citati, il Comitato esecutivo confederale verifica la sussistenza delle condizioni e la rispondenza degli Statuti delle suddette organizzazioni ai princìpi di cui al comma precedente.

La Confederazione può altresì stabilire patti associativi con soggetti che rappresentino aggregazioni culturali e sociali, associazioni professionali ed altre esperienze sindacali che, pur non essendo disciplinati secondo le forme istituzionali proprie del sindacato, organizzano tuttavia il lavoro in aree prevalentemente non contrattualizzate o per specificità professionali, nonché i servizi nelle loro più diverse forme e manifestazioni, condividendo le finalità ed i princìpi della CISL.

Capitolo III

Le incompatibilità funzionali

(vedi articoli 18 e 19 dello Statuto)

Articolo 6

Al fine di dare piena attuazione ai princìpi contenuti negli articoli 2 (commi 2 e 7) e 3 dello Statuto, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni ovvero di concreta incompatibilità, sono stabilite le seguenti «incompatibilità funzionali»:

- a.* incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
- b.* candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali. Per i livelli istituzionali subcomunali i

vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali saranno definiti nel presente Regolamento;

c. incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Restano valide le incompatibilità previste dagli articoli 8 e seguenti del presente Regolamento.

Articolo 7

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto s'intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad organi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dagli articoli 18 dello Statuto e 8-10 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritto mediante ricorso al Collegio confederale dei probiviri che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall'articolo 26 del presente Regolamento.

Articolo 8

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria le cariche di componente della Segreteria confederale, di componente delle Segreterie delle Federazioni nazionali di categoria, di Segretario generale e Segretario generale aggiunto delle USR-USI, di componente delle Segreterie di USR-USI con più di due comprensori, di Segretario generale e Segretario generale aggiunto di UST, di componente di segreteria di UST con più di 25.000 iscritti tra i lavoratori attivi.

Sono incompatibili con incarichi di componente di Segreteria confederale ad ogni livello le cariche di componente delle Segreterie di categoria regionale-interregionale di prima e seconda affiliazione con più di 6 mila iscritti e le cariche di componente di Segreteria di categoria comprensoriale di prima e seconda affiliazione con più di mille iscritti.

Le Federazioni nazionali di categoria nei rispettivi Regolamenti possono ampliare i livelli di incompatibilità funzionali interne alla propria categoria.

Articolo 9

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo articolo 10 vengono di seguito definiti gli enti, associazioni e società collaterali alla CISL.

Sono enti collaterali alla CISL gli enti promossi dalla CISL ed i cui organi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati da organismi della CISL (INAS – IAL).

Sono associazioni collaterali alla CISL (SICET – ADICONSUM – ISCOS – ANOLF) le associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, delle USR-USI e delle UST, e le associazioni formalmente promosse dalla CISL nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa. Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le associazioni costituite assieme alle altre organizzazioni sindacali confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano.

Sono società collaterali alla CISL le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della

CISL (esempio: CAF – CAA Imprese – UNITAS – Conquiste del Lavoro, ecc.), delle Federazioni di categoria, delle USR-USI, o delle UST, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Rientrano nelle società collaterali alla CISL anche le cooperative costituite di iniziativa dell'Organizzazione ed i cui soci siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti dell'Organizzazione costituite per i fini di cui al precedente comma.

Sono da considerare agli effetti del presente Regolamento anche le associazioni che hanno stipulato patti di adesione collettiva alla CISL come previsto dalle norme statutarie e/o regolamentari.

Articolo 10

Sono inoltre incompatibili:

- gli incarichi di Segretario generale, Segretario generale aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla CISL, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione;
- gli incarichi di Segretario generale, Segretario generale aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla CISL.

Gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previ-

sto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale sono compatibili con gli incarichi di Segretario generale, Segretario generale aggiunto e di componente di Segreteria delle strutture di categoria.

Sono compatibili gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche. Resta ferma l'incompatibilità per ogni altro tipo di fondazione, inclusa la fondazione di origine bancaria.

Sono altresì compatibili gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti e gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla CISL.

L'assunzione di incarichi in associazioni di volontariato non collaterali alla CISL, Forum del Terzo settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve esser preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della CISL espresso dal Consiglio generale ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento.

Rientrano nella fattispecie di incompatibilità gli incarichi assunti in agenzie di viaggio, consorzi edili, cooperative, anche edilizie, agenzie di collocamento, agenzie di intermediazione, CRAL, associazioni ed enti del dopolavoro.

Ai sensi dei commi precedenti relativi alle fattispecie di deroga alla disciplina delle incompatibilità stabilita dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretario generale, Segretario generale aggiunto e componente di Segreteria di struttura orizzontale o categoriale.

Articolo 11

L'identificazione delle associazioni che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL viene attribuita al giudizio politico del Consiglio generale confedera-

le che indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Spetta alla Segreteria confederale, in presenza di specifico e motivato ricorso da inviare alla stessa, sottoporre alla decisione del Consiglio generale confederale il giudizio di incompatibilità con associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Articolo 12

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Ferma restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove il dirigente abbia assunto incarichi in associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio generale, articolo 11 comma 1 del presente Regolamento, pena la decadenza dalla carica sindacale.

I comitati esecutivi delle strutture orizzontali ai vari livelli sono competenti a deliberare circa i vincoli di incompatibilità in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o consigli dei livelli istituzionali subcomunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Chi viene eletto o assume incarichi di cui all'articolo 18 dello Statuto e di cui all'articolo 6 lettere *a* e *c* del presente Regolamento, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale. Fino all' eser-

cizio dell'opzione il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione.

Il dirigente sindacale che incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 10 del presente Regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.

Il candidato alle assemblee e consigli di cui alla lettera *b* dell'articolo 6 del presente Regolamento decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

Fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto e dal presente Regolamento, i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 dello Statuto decadono dalle cariche sindacali.

I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali ai sensi del citato articolo 18 dello Statuto e dell'articolo 6 del presente Regolamento possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a.* dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello comprensoriale o provinciale;
- b.* dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
- c.* dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

Articolo 13

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello.

I componenti delle Segreterie di categoria possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non

siano titolari di pensione e indipendentemente dalla erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato attivati dall'interessato.

Il Segretario generale della CISL e i Segretari generali delle Federazioni nazionali di categoria che hanno avviato processi di scorporo, fusione o accorpamento, possono mantenere la carica fino al sessantasettesimo (67°) anno di età.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle cariche di Segreteria nella Federazione nazionale pensionati a tutti i livelli.

Le decadenze, nei casi contemplati ai commi precedenti e nell'articolo 12 del presente Regolamento, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che provvedono entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.

A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessato l'avvenuta decadenza, diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della CISL.

Spetta alle Segreterie regionali-interregionali il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Spetta altresì alla Segreteria regionale-interregionale il compito di provvedere agli adempimenti di cui al comma 6 del presente articolo nel caso di decadenza del Segretario generale dell'Unione sindacale territoriale.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretario generale dell'Unione sindacale regionale-interregionale, gli adempimenti previsti nel comma 8 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria confederale.

Articolo 14

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 comma 1 dello Statuto, in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretario generale, Segretario generale aggiunto e componente di Segreteria, nell'ambito di una stessa struttura dell'Organizzazione, è di tre mandati (12 anni).

Norma transitoria

Nei processi di scorporo, fusione o accorpamento, il periodo del mandato ricoperto al verificarsi di uno dei predetti processi non concorre a determinare il periodo massimo di cui al comma 1.

Gli effetti di cui sopra operano nei confronti del medesimo dirigente esclusivamente per la fase di scorporo, fusione o accorpamento.

Gli effetti di tale deroga cesseranno alla scadenza del mandato del XVII Congresso confederale.

Capitolo IV

La designazione dei rappresentanti CISL

(vedi articolo 3 dello Statuto)

Articolo 15

I Comitati esecutivi ai vari livelli (confederale, di Unione sindacale regionale-interregionale, di Unione sindacale territoriale, di Federazione nazionale, regionale e territoriale di categoria) sono competenti a designare la rappresentanza sindacale dell'Organizzazione in enti, associazioni e/o società interne ed esterne all'Organizzazione, avuta presente la compatibilità con l'articolo 10 e l'esigenza di assicurare:

- a. la piena autonomia del sindacato;
- b. il più alto grado di competenza e professionalità;
- c. la massima funzionalità degli organi sindacali.

Articolo 16

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell'attività svolta; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'organizzazione sindacale.

Le Segreterie relazionano al Comitato esecutivo competente. Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Articolo 17

Le designazioni dei rappresentanti, di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, sono di competenza del Comitato esecutivo ai vari livelli, sentite le strutture interessate e previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità del designando anche alla stregua dei parametri fissati dall'articolo 15 del presente Regolamento. L'accertata sussistenza di incompatibilità comporta la caducazione automatica degli effetti dell'atto di designazione.

Nella rappresentanza della CISL negli enti previdenziali, territoriali, regionali e nazionali, sarà garantita la presenza di un rappresentante della FNP.

Per le rappresentanze di natura categoriale, fermo restando il diritto dell'organo di categoria alla designazione, la relativa segnalazione esterna spetta, comunque, alle Segreterie confederali competenti per territorio.

La Segreteria confederale competente per territorio può negare la segnalazione in caso riscontri la violazione delle

norme statutarie e regolamentari confederali sulle incompatibilità in presenza di documentata carenza di qualità morali del designato.

Articolo 18

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato esecutivo confederale.

PARTE II. NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI

Capitolo V Validità delle sedute e votazioni (vedi articoli 7, 9, 12, 51 e 52 dello Statuto)

Articolo 19

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 20

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto. Le presidenze degli enti vengono elette per alzata di mano.

Articolo 21

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (segreterie, esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggendi.

Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli Statuti e relativi Regolamenti senza presentazione di formali candidature.

Il Segretario generale e i componenti l'organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organi da eleggere.

La composizione delle Segreterie delle strutture sarà la seguente:

- Unioni territoriali fino ad un massimo di n. 3 componenti per le UST con meno di 50 mila iscritti escluse le tessere Giovani e fino ad un massimo di n. 5 per quelle con un numero di iscritti superiore;
- Unioni regionali-interregionali fino ad un massimo di n. 5 componenti;
- Federazioni territoriali di categoria fino ad un massimo di n. 3 componenti;
- Federazioni regionali di categoria fino ad un massimo di n. 5 componenti per quelle con oltre 30 mila iscritti e fino ad un massimo di 3 per tutte le altre;
- Federazioni nazionali di categoria fino ad un massimo di n. 5 componenti.

Per le UST e le Federazioni regionali e territoriali di categoria interessate da processi di accorpamento i componenti della Segreteria potranno arrivare sino ad un massimo di 5 a prescindere dal numero degli iscritti.

Per le USR interessate da processi di regionalizzazione e interregionalizzazione i componenti della Segreteria potranno arrivare sino ad un massimo di 7.

Tale deroga avrà effetti per il relativo mandato della fase di accorpamento.

Eventuali ulteriori deroghe, per casi particolari, dovranno essere deliberate dal Consiglio generale della USR interessata all'accorpamento delle strutture territoriali e proposte alla Segreteria confederale.

Nelle stesse Strutture categoriali e orizzontali che continuo, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte

alla CISL superiori o pari al 30 per cento, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati esecutivi od organismi similari, con il voto favorevole di 2/3 dei votanti, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Articolo 22

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.

A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, il più anziano di età.

Capitolo VI Dimissioni dagli organi

Articolo 23

Le dimissioni dagli organi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario convocato a tal scopo entro trenta giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario generale comportano le dimissioni della Segreteria.

Capitolo VII

Modalità di svolgimento delle riunioni

Articolo 24

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti. La Segreteria confederale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatori confederali o esperti per le particolari materie in discussione. I singoli membri degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 25

Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione.

I componenti degli organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

Capitolo VIII

I Collegi dei probiviri

(vedi articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 34, 40 e 42 dello Statuto)

Articolo 26

I ricorsi ai Collegi dei probiviri, sia di Federazione nazionale di categoria sia di Unione sindacale regionale, devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui al primo comma, ai fini della decorrenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio dell'Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il termine di giorni 15, fissato dall'articolo 10 dello Statuto per la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali, decorre dalla data di ricezione degli atti al Collegio.

Il ricorso al Collegio confederale dei probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia dei Collegi probivirali delle Federazioni nazionali di categoria e delle Unioni sindacali regionali, fatta eccezione per quanto previsto dal comma precedente, e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di pervenimento degli atti al Collegio.

La presentazione del ricorso avviene a cura del ricorrente mediante raccomandata a/r oppure deposito dell'atto presso gli uffici del collegio competente. L'Ufficio rilascia al ricorrente la ricevuta dell'atto indicando la data di presentazione del ricorso.

Qualora il ricorso sia presentato ad un Collegio non competente a norma dell'articolo 29 del presente Regolamento, il Collegio stesso rileva il difetto di competenza ed invia gli atti del ricorso all'organismo competente, dandone notizia al ricorrente ed agli eventuali controinteressati. In questo caso tutti i termini decorrono dalla data di ricevimento degli atti.

Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica la procedura dell'articolo 13 dello Statuto confederale.

A tutte le parti va inoltre notificata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti ai Collegi. L'improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata al ricorrente per l'integrazione del contraddittorio. L'ordinanza individua i controinteressati a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione. Il ricorrente ha l'obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza, decorsi inutilmente i quali il Collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l'estinzione del procedimento.

Articolo 27

Il Collegio confederale dei probiviri è competente a giudicare in prima e unica istanza sui conflitti di competenza tra i collegi e sulle controversie devolute ai collegi delle strutture sottoposte a gestione straordinaria, e nelle decisioni richieste a norma dell'articolo 76 comma 2 del presente Regolamento.

Qualora le Federazioni nazionali di categoria e le Unioni sindacali regionali fossero prive del proprio Collegio dei

probiviri, decide in unica istanza il Collegio confederale dei probiviri, al quale il ricorso deve essere inviato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento a cura della Segreteria della Federazione o dell'Unione competente, dandone contestualmente notizia all'interessato. Scaduto tale termine il ricorso può essere inoltrato direttamente dall'interessato.

Nel caso in cui il Collegio dei probiviri di Federazione e di Unione non si pronunci entro il termine di cui all'articolo 26 del Regolamento, decide in unica istanza il Collegio confederale dei probiviri, previo inoltro del ricorso da parte dell'interessato o della Segreteria dell'Unione o della Federazione competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla mancata pronuncia.

Articolo 28

Entro il termine perentorio di 180 giorni dalla notifica del ricorso sulla pronuncia di prima istanza, il Collegio confederale dei probiviri deve decidere in merito. In caso di mancata decisione entro tale termine, rimane in vigore a tutti gli effetti il pronunciamento del Collegio dei probiviri di prima istanza.

Il termine perentorio di 180 giorni vale anche per i ricorsi in prima ed unica istanza.

Il termine di 180 giorni di cui ai due comma precedenti resta sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno; nonché dalla data di celebrazione del Congresso confederale alla data di insediamento del nuovo Collegio, nonché nelle ipotesi previste dall'articolo 12, comma 8, ultima parte, dello Statuto e in quelle di impossibilità di costituire il quorum funzionale del Collegio.

Articolo 29

Ai fini della determinazione delle competenze dei Collegi dei probiviri di cui all'articolo 11 dello Statuto confederale si deve fare riferimento all'oggetto, alle materie ed alla natura delle violazioni su cui è insorto il conflitto e non alle funzioni o alle cariche ricoperte dai ricorrenti, fatto salvo il caso di cui all'articolo 11, comma 3 dello Statuto confederale.

La fase relativa alla decisione su eventuali conflitti di competenza sospende il decorso dei termini perentori di ricorso cui all'articolo 26 del presente Regolamento.

Articolo 30

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all'articolo 26 del Regolamento, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

Articolo 31

Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli organi, sono di competenza dei Collegi delle organizzazioni verticali ed orizzontali cui si riferiscono. Il Collegio confederale dei probiviri decide in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi contro la pronuncia dei predetti Collegi dei probiviri.

Le vertenze, riguardanti elezioni per delegati ai Congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all'esame della Commissione verifica poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

Articolo 32

La convocazione dei Collegi dei probiviri è effettuata dai rispettivi Presidenti di loro iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

Articolo 33

Nelle ipotesi previste dall'articolo 14, comma 4, dello Statuto, la riapertura del procedimento può avvenire su richiesta di qualunque iscritto.

A tal fine il Collegio dei probiviri, prima di qualsiasi giudizio di merito, delibera l'ammissibilità della richiesta valutando la non manifesta irrilevanza dei fatti nuovi.

Articolo 34

Nelle ipotesi previste dall'articolo 15, comma 3, dello Statuto, il Collegio dei probiviri deve provvedere entro 30 giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

A tal fine l'organo che ha emesso il provvedimento di sospensione lo trasmette immediatamente, e comunque entro 48 ore dall'emissione, al Collegio competente per la ratifica.

Il Presidente di tale Collegio convoca il Collegio entro le 96 ore successive.

Articolo 35

Nelle ipotesi previste dall'articolo 16 dello Statuto la denuncia delle violazioni statutarie deve avvenire entro 30 giorni dalla data del fatto.

Decorso tale termine qualunque iscritto può adire per l'omessa denuncia, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 dello

Statuto, il competente Collegio dei probiviri per l'inizio dell'azione disciplinare.

In tale ipotesi il Presidente del Collegio comunica senza ritardo alla Segreteria competente l'inizio del procedimento.

Capitolo IX Commissariamento *(vedi articolo 40 dello Statuto)*

Articolo 36

Il Commissario di cui all'articolo 40 dello Statuto confederale, deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Comitato esecutivo, che non può comunque superare 1 anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organi, il commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.

La proroga è concessa qualora il Commissario dimostri di aver compiuto gli atti necessari alla ricostituzione degli organi.

Al termine del mandato, ove gli organi non siano stati costituiti, il Commissario decade dall'incarico.

Gli atti eventualmente posti in essere dal Commissario decaduto sono nulli e gli effetti a lui imputabili.

Il Comitato esecutivo preso atto dell'avvenuta decadenza provvede a nominare un commissario ad acta con il compito di compiere tutti gli atti utili alla ricostituzione degli organi nel termine improrogabile di giorni 90 dalla nomina ed alla gestione temporanea delle attività.

Articolo 37

Il termine di 15 giorni, di cui all'articolo 10 dello Statuto, decorre dalla data di emissione del provvedimento relativo alla gestione commissariale.

Articolo 38

Il Commissario previsto dall'articolo 40 dello Statuto compie, durante il proprio mandato, tutti gli atti necessari al funzionamento della struttura, fatta eccezione degli atti di disposizione patrimoniale.

Il Collegio confederale dei probiviri provvede alla ratifica di legittimità entro 15 giorni dalla ricezione degli atti dispositivi del commissariamento.

Con il medesimo atto, il Collegio confederale dei probiviri è competente a pronunciarsi circa la mera legittimità degli atti di scioglimento di organi.

PARTE III. NORME SUGLI ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

Capitolo X Il Congresso confederale (vedi articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 51 dello Statuto)

Articolo 39

Il Consiglio generale, contestualmente all'indicazione di convocazione del Congresso confederale, emana il Regolamento per l'elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di Regolamento del Congresso confederale, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di concretizzare un'equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi.

La convocazione dei Consigli generali per la convocazione dei congressi delle strutture orizzontali interessate da processi di accorpamento è affidata alle USR-USI.

Articolo 40

I Regolamenti congressuali delle Federazioni nazionali di categoria e delle Unioni sindacali regionali-interregionali fisseranno una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste e da eleggere, anche tenendo conto della presenza femminile nelle rispettive realtà.

Articolo 41

La FNP partecipa ai Congressi confederali con un numero di delegati fino alla concorrenza del 25% della media di

tutti gli iscritti alla CISL nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

Capitolo XI

Il Consiglio generale confederale

(vedi articoli 7, 8, 27, 28, 44 e 54 dello Statuto)

Articolo 42

Il Consiglio generale confederale è costituito:

- a.* da un rappresentante per ogni Federazione nazionale di categoria nella persona del dirigente responsabile comunque denominato;
- b.* da n. 31 rappresentanti di Federazione nazionale di categoria, di cui 8 eletti dal Consiglio generale della FNP. Il riparto dei 23 rappresentanti di competenza delle altre Federazioni nazionali risulta dal numero dei quozienti contenuti nella media del numero complessivo di iscritti ad ogni categoria nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. Il quoziente si ottiene dividendo per 23 la media del numero complessivo di iscritti alla CISL, esclusi i pensionati, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. I posti non coperti dai quozienti interi vengono assegnati alle categorie con i resti maggiori;
- c.* da un rappresentante per ogni regione anche se accorpata ad altra regione o provincia a Statuto autonomo;
- d.* da n. 29 rappresentanti delle regioni e province a Statuto autonomo. I rappresentanti regionali nel Consiglio generale sono ripartiti con un quoziente ottenuto dividendo per 29 la media del numero complessivo di iscritti alla CISL nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso;

e. da n. 103 componenti eletti dal Congresso, di cui 22 candidati dalla FNP; qualora risultasse eletto un numero inferiore ai 22 il Consiglio generale della FNP avrà diritto a designare la quota mancante. Possono essere eletti tutti i soci della CISL tranne coloro che sono già componenti del Consiglio generale a norma delle lettere *a*, *b*, *c*, e *d* del presente articolo.

I rappresentanti di cui alle lettere *b* e *d* sono eletti dai rispettivi Consigli generali che possono revocarli e sostituirli durante la vigenza del mandato.

Per quanto riguarda il punto *e*, va garantita un'equilibrata presenza di entrambi i sessi nelle liste che tenga conto della presenza delle donne nelle rispettive realtà, in attuazione all'articolo 39 del presente Regolamento.

In caso di vacanza tra i membri del Consiglio generale eletti dal Congresso di cui alla lettera *e*, questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, salvo che la vacanza riguardi i componenti della FNP. In tal caso la FNP avrà diritto a designare il membro subentrante.

Fanno inoltre parte del Consiglio generale, con diritto di parola, i Presidenti dei Comitati di vigilanza degli enti previdenziali di estrazione CISL e i componenti il Comitato di Presidenza del CNEL di designazione CISL.

Al Consiglio generale partecipano con solo diritto di parola i legali rappresentanti delle associazioni e/o sindacati che hanno stipulato patti associativi con la CISL (articolo 5 del presente Regolamento e articolo 44 dello Statuto), dai responsabili dell'INAS, del CAF, dello IAL, dell'ADICONSUM, dell'ISCOS, dell'ANOLF, del SICET, del Direttore del Centro studi e dell'ANTEAS.

Articolo 43

Qualora un membro di diritto del Consiglio generale di cui alle lettere *a*, *b*, *c* e *d* dell'articolo 42 del presente Regolamento venga eletto componente la Segreteria confederale ed opti per quest'ultima carica, resterà membro del Consiglio generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario confederale.

I membri di diritto del Consiglio generale, se eletti in Segreteria confederale, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Articolo 44

Il Consiglio generale è convocato in prima sessione per l'elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

Il membro più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio generale sino all'elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Articolo 45

La convocazione ordinaria del Consiglio generale prevista dall'articolo 28 dello Statuto, e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La Segreteria confederale invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione straordinaria prevista dal comma 1 del citato articolo 28 dello Statuto è effettuata dalla Segreteria

confederale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o ancora PEC (Posta elettronica certificata).

Articolo 46

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria confederale. I servizi di Segreteria sono forniti dagli Uffici confederali.

Articolo 47

La Segreteria confederale può nel corso dei lavori del Consiglio generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio generale.

La Segreteria confederale ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 48

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio generale a norma dell'articolo 28 dello Statuto confederale.

Alla Convocazione provvede il Segretario generale improrogabilmente entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede il Segretario generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Articolo 49

Il Consiglio generale si può articolare in commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio generale.

Su proposta della Segreteria, il Consiglio generale nomina, al suo interno, le Commissioni in cui si articola il Consiglio generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

I membri delle Commissioni sono designati dal Consiglio generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulle materie in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria confederale. Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio generale.

Articolo 50

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta.

A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio generale.

Articolo 51

Il Consiglio generale, in caso di impedimento definitivo dei membri del Collegio dei probiviri e del Collegio dei sindaci, provvede alla ricostituzione del «plenum» di tali organi in sostituzione dei membri vacanti.

Capitolo XII

Il Comitato esecutivo confederale

(vedi articoli 29 e 30 dello Statuto)

Articolo 52

Il Comitato esecutivo è composto:

- a.* da n. 54 componenti eletti dal Consiglio generale nel proprio seno;
- b.* dai componenti la Segreteria confederale;
- c.* dalla responsabile del coordinamento femminile.

Al Comitato esecutivo partecipano come invitati con diritto di parola i responsabili degli enti e delle associazioni collaterali alla Cisl (articolo 9 del presente Regolamento), il Direttore del Centro studi e il responsabile del Servizio fiscale.

Articolo 53

La convocazione del Comitato esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria confederale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria confederale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria confederale trasmette di regola ai singoli componenti del Comitato gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

La Segreteria confederale è competente a predisporre l'adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione delle controdeduzioni, relative allo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un Commissario di cui all'articolo 40, comma 1 dello Statuto confederale.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o ancora PEC (Posta elettronica certificata).

Articolo 54

Il Comitato esecutivo è presieduto dal Segretario generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario generale aggiunto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria confederale, delegato a ciò dal Segretario generale.

Capitolo XIII

Il Collegio dei probiviri confederali

(vedi articoli 11, 22, 42 e 55 dello Statuto)

Articolo 55

La convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità

delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

Il Collegio ha facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività.

Articolo 56

Il potere di iniziativa per le sanzioni disciplinari di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 dello Statuto spetta a tutti i soci e alle strutture della CISL. La denuncia relativa va presentata entro il termine perentorio di 60 giorni al Collegio confederale dei probiviri. Essa va inoltre notificata a tutte le parti a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

PARTE IV. LE ARTICOLAZIONI CONFEDERALI (categoriali e territoriali)

Capitolo XIV Le Federazioni di categoria *(vedi articoli 4 e 5 dello Statuto)*

Articolo 57

1. Federazione lavoratori energia, moda, chimica e affini (FEMCA)
2. Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (FLAEI)
3. Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (FILCA)
4. Federazione italiana metalmeccanici (FIM)
5. Federazione dell'informazione, dello spettacolo, delle telecomunicazioni e degli appalti telefonici (FISTEL)
6. Federazione agro-alimentare (FAI)
7. Unione generale coltivatori (UGC)
8. Federazione lavoratori pubblici e dei servizi (FPS)
9. Federazione scuola (CISL Scuola)
10. Federazione lavoratori poste e appalti postali (FLP)
11. Federazione italiana trasporti (FIT)
12. Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT)
13. Federazione italiana bancari e assicurativi (FIBA)
14. Federazione università (CISL Università)
15. Federazione della Sicurezza (FNS)
16. Federazione lavoratori somministrati autonomi ed atipici (FELSA)
17. Federazioni medici (CISL Medici)

- 18. Federazione innovazione e ricerca (FIR)
- 19. Federazione nazionale pensionati (FNP)

Articolo 58

Le Federazioni nazionali di categoria ed organismi similari che intendano aderire alla Confederazione debbono corredare la domanda, di cui all'articolo 5 dello Statuto, con i seguenti documenti:

- a. due esemplari dello Statuto;
- b. elenco dei componenti degli organi direttivi;
- c. indicazione delle organizzazioni con le quali eventualmente siano in rapporto.

Articolo 59

L'ammissione dei sindacati deliberata dalle Federazioni nazionali di categoria, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto confederale, deve essere immediatamente comunicata alla Segreteria confederale.

La Segreteria confederale inserisce la questione all'ordine del giorno del Comitato esecutivo in occasione della prima convocazione.

Il Comitato esecutivo delibera in merito alla convalida.

La Segreteria confederale comunica alla Federazione le decisioni dell'Esecutivo.

Articolo 60

Le singole Federazioni nazionali di categoria debbono informare la Segreteria confederale di tutte le modifiche apportate al loro Statuto e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi.

È fatto obbligo alle Federazioni di categoria, a tutti i livelli, di trasmettere annualmente con l'apertura del tesseramen-

to l'elenco nominativo dei propri iscritti in conformità alle norme, alla modulistica ed ai supporti informatici predisposti dalla Confederazione.

La Segreteria confederale ha facoltà di verifica.

Capitolo XV

Poteri e funzioni delle strutture

Articolo 61

Fermi restando gli scopi e i compiti degli organismi categoriali e territoriali fissati dallo Statuto confederale e, se non in contrasto, dagli Statuti delle Federazioni nazionali e delle Unioni regionali-interregionali, alle strutture competono funzioni proprie e non sovrapponibili fra loro, di cui agli articoli successivi.

Articolo 62

Compete al sindacato territoriale:

- a.* la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo;
- b.* la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze associative aziendali e territoriali: SAS, leghe;
- c.* il coordinamento e il sostegno della componente associativa eletta e designata nelle RSU e dei delegati alla sicurezza d'impresa (RSL);
- d.* l'individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi quadri;
- e.* la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico;
- f.* la titolarità della contrattazione decentrata-aziendale e delle politiche di settore, con il coordinamento dell'Unione territo-

riale, nonché il sostegno alle RSU, in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse delegate dalla contrattazione collettiva.

Articolo 63

Compete al sindacato regionale-interregionale:

- a.* il coordinamento dell'attività politico-contrattuale dei sindacati territoriali con particolare riferimento a quella di rilevanza regionale-interregionale;
- b.* l'organizzazione, d'intesa con i sindacati territoriali, della formazione sindacale categoriale specialistica nell'ambito della gestione delle risorse umane di categoria, nonché l'integrazione degli interventi formativi categoriali e confederali;
- c.* il sostegno ai sindacati territoriali per le politiche contrattuali, di settore e della formazione, con servizi tecnici e di staff professionali;
- d.* la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza derivanti dal riparto automatico;
- e.* la titolarità della contrattazione decentrata quando la controparte è regionale, nonché delle politiche di settore nella regione; queste ultime col coordinamento dell'Unione regionale confederale;
- f.* la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato.

Articolo 64

Compete alle Unioni sindacali territoriali:

- a.* la rappresentanza e la funzione politica e organizzativa. La concertazione e la partecipazione istituzionale nonché la contrattazione delle politiche territoriali;
- b.* la gestione degli accordi e delle politiche regionali adeguandoli alle realtà e ai fabbisogni locali anche attraverso la contrattazione nel territorio di competenza;

- c. l'esercizio, nell'ambito del coordinamento politico, della verifica sull'attuazione e la gestione degli accordi sindacali di settore;
- d. la promozione e lo sviluppo della contrattazione e/o concertazione con le istituzioni locali;
- e. l'organizzazione e la gestione, in accordo con le USR-USI, in rapporto con le categorie, gli enti e le associazioni collaterali alla CISL, dell'erogazione dei servizi agli iscritti e ai lavoratori in materia di assistenza, previdenza, sanità, assicurazione, previdenza integrativa, consulenza fiscale, tutela dei consumatori, assistenza e consulenza vertenziale e legale, nel rispetto delle normative di legge vigenti che regolano l'attività del patronato;
- f. il coordinamento e il supporto alle strutture articolate nel territorio ivi comprese le sedi zonali, comunali e le leghe, in materia di tesseramento e proselitismo;
- g. la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato.

Articolo 65

Compete alle Unioni sindacali regionali-interregionali:

- a. la rappresentanza dell'Organizzazione nel rapporto di concertazione/contrattazione con le istituzioni e le controparti datoriali sulle politiche regionali-interregionali;
- b. la gestione, con il coinvolgimento delle categorie, dell'iniziativa per lo sviluppo del territorio e delle politiche settoriali regionali-interregionali;
- c. la verifica, l'attuazione e la gestione degli accordi da realizzare anche attraverso la costituzione di coordinamenti ad hoc su obiettivi/progetti mirati;
- d. la promozione e il coordinamento a sostegno delle strutture in materia di informazione studi e ricerche;
- e. la politica delle risorse umane e della loro mobilità nonché la programmazione e gestione dei percorsi formativi in

- raccordo con le categorie, le UST e il Dipartimento confederale competente;
- f.* la scelta dei rappresentanti regionali dell'Organizzazione nelle sedi esterne, nel rispetto di criteri di autorevolezza e competenza nonché la verifica dell'attività da essi svolta nell'interesse dei lavoratori e dell'Organizzazione;
- g.* la socializzazione delle esperienze e l'utilizzo delle sinergie dell'Organizzazione mediante l'azione di progettazione, supporto tecnico e informatico, marketing e azione pubblicitaria a sostegno dell'attività del sindacato e dell'immagine della CISL;
- h.* la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato;
- i.* l'organizzazione, la gestione e il coordinamento di quanto previsto dal paragrafo *e* del precedente articolo 64.

Capitolo XVI

Le strutture territoriali

(vedi articoli 3, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 dello Statuto)

Articolo 66

Le strutture orizzontali, prima di effettuare la convocazione degli organi di cui all'ultimo comma dell'articolo 38 dello Statuto, devono invitare gli organi verticali competenti a procedere essi stessi autonomamente a tale convocazione. In caso di inadempienza, scaduti i termini di tempo indicati nell'invito, la convocazione viene effettuata direttamente dalle strutture orizzontali. Oggetto della riunione possono essere esclusivamente comunicazioni e dibattito sulle stesse, senza l'obbligo di adottare delibere.

Qualora l'oggetto della convocazione riguardi adempimenti derivanti dallo Statuto confederale e federale o da

delibere degli organi orizzontali o federali competenti, l'organo è tenuto ad adottare le conseguenti deliberazioni.

Articolo 67

Il numero dei rappresentanti della FNP sarà pari al 16% del totale dei componenti del Consiglio generale dell'UST aventi diritto al voto, quando la media degli iscritti alla Federazione territoriale dei pensionati risulti pari o inferiore al 50% della media degli iscritti alla CISL, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

Allorché la percentuale degli iscritti alla FNP risulti superiore al 50% della media degli iscritti alla CISL, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso, il numero dei rappresentanti della FNP sarà pari al 19% del totale dei componenti del Consiglio generale dell'UST.

I rappresentanti delle Federazioni territoriali dei pensionati nei Consigli generali delle UST saranno eletti, per il 50%, dai Comitati direttivi delle FNP e, per l'altro 50%, dai Congressi di UST.

Qualora risultasse eletto nei Congressi delle UST un numero inferiore al 50% di cui sopra, la Federazione dei pensionati avrà diritto a designare la quota mancante.

Articolo 68

Il numero dei rappresentanti della FNP sarà pari al 16% del totale dei componenti del Consiglio generale regionale-interregionale, aventi diritto al voto, di cui il 50% eletti dai Comitati direttivi della FNP, e l'altro 50% dai Congressi di USR-USI. Qualora risultasse eletto nei congressi USR-USI un numero inferiore al 50% la FNP avrà diritto a designare la quota mancante.

Capitolo XVII

Gli enti e le associazioni della CISL

(vedi articoli 29, 39 e 50 dello Statuto)

Articolo 69

Gli enti e le associazioni collaterali alla CISL sono strumenti operativi specifici per taluni settori di attività ed espletano le loro funzioni in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla CISL e articolano le proprie strutture a livello regionale e territoriale.

Quando negli statuti degli enti e delle associazioni sia prevista la nomina diretta o indiretta dei presidenti e/o dei responsabili ai vari livelli da parte della CISL, la stessa deve essere effettuata dai Consigli generali del livello di competenza.

Ai fini della previsione di cui all'articolo 9 dello Statuto confederale, il Collegio dei sindaci confederale non ha la competenza nei confronti di enti ed associazioni della CISL per i quali espresse disposizioni di legge prevedano la costituzione di un proprio organo di controllo o dettino disposizioni in materia di formazione o approvazione del bilancio.

La Confederazione può disporre verifiche e controlli sull'andamento economico, gestionale e finanziario delle società di servizi promosse o costituite dalle Strutture CISL. Per quanto riguarda le società che operano in regime di convenzione con società direttamente promosse dalla Confederazione, le verifiche di cui sopra possono essere effettuate mediante mandato che la Confederazione stessa conferisce alle società da essa costituite e promosse.

PARTE V. NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

Capitolo XVIII Responsabilità e competenze *(vedi articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 51 dello Statuto)*

Articolo 70

Il Consiglio generale è l'organo competente a fissare la quota contributiva di cui agli articoli 44 e 45 dello Statuto confederale, nonché le modalità di riscossione.

Articolo 71

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Confederazione e degli enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

Di tali beni la Confederazione disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile e immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla Confederazione o alle singole strutture.

Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della CISL e delle sue strutture, dovranno in

ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni e delle Unioni, consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Articolo 72

Le organizzazioni, confederale, categoriali e territoriali rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari.

Nei rapporti esterni i dirigenti politici delle organizzazioni, confederale, categoriali e territoriali che rispondono, a norma dell'articolo 38 del codice civile, personalmente e solidamente con queste ultime per le obbligazioni da essi assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevati dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

I dirigenti politici delle organizzazioni, confederale, categoriali e territoriali rispondono personalmente altresì nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti con dolo o colpa grave, e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

Le strutture categoriali e orizzontali dovranno identificare il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali degli iscritti a norma di quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003 (privacy) e successive modifiche.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 626/94 (sicurezza) e successive modifiche.

Capitolo XIX Bilanci

(vedi articoli 9, 27, 29 e 49 dello Statuto)

Articolo 73

L'elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell'Organizzazione in conformità del programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché delle norme da questa diramate.

Essi devono essere verificati dai Collegi sindacali, approvati dai competenti organi delle strutture e inviati:

- entro il 10 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni territoriali alle UST e alle Federazioni regionali di categoria;

- entro il 20 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni regionali alle USR-USI e alle Federazioni nazionali di categoria;

- entro il 31 marzo dell'anno successivo dalle UST, USR-USI e Federazioni nazionali di categoria alla Confederazione, Servizio ispettivo.

Entro il 15 aprile le UST sono tenute a trasmettere alle USR-USI il proprio bilancio consolidato.

Sarà cura delle USR-USI e delle Federazioni nazionali di categoria trasmettere alla Confederazione, Servizio ispettivo, entro la data del 30 aprile, i bilanci consolidati di competenza.

Ogni anno la Segreteria confederale predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo della Confederazione, che sottopone all'approvazione del Comitato esecutivo, entro la data del 30 aprile.

Le strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e modalità di cui sopra non possono beneficiare del-

le agevolazioni finanziarie concesse dalla Confederazione e sono sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

PARTE VI. ATTIVITÀ ISPETTIVE

Capitolo XX Ispezioni

(vedi articoli 47, 48 e 49 dello Statuto)

Articolo 74

La Confederazione ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei riguardi delle organizzazioni categoriali e territoriali a qualsiasi livello.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria confederale nell'interesse delle organizzazioni e degli associati; esse vengono disposte con una comunicazione scritta della Segreteria confederale.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli articoli 47, 48 e 49 dello Statuto confederale.

Articolo 75

Nell'ambito della propria competenza territoriale, anche le USR-USI possono effettuare controlli o ispezioni per i fini e con le modalità previste dall'articolo precedente, in accordo con la Segreteria confederale e, nei casi di ispezioni nei riguardi di strutture territoriali di categoria, dandone preventiva comunicazione alla UST ed alla Segreteria nazionale di categoria interessate.

PARTE VII. ADEGUAMENTI STATUTARI E REGOLAMENTARI

Capitolo XXI Obblighi di adeguamento *(vedi articoli 53, 54 e 55 dello Statuto)*

Articolo 76

Le strutture che non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto ed il relativo Regolamento a quelli confederali dovranno procedere a tale adempimento entro 3 mesi dall'approvazione del presente Regolamento o su esplicita richiesta della segreteria confederale.

In caso di ulteriore inadempienza la Segreteria confederale può avanzare richiesta al Collegio confederale dei probiviri, perché dichiarare la nullità delle norme in contrasto, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto confederale.

Articolo 77

La Federazione nazionale pensionati, ferma per la stessa l'inapplicabilità della disposizione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 13 del presente Regolamento, potrà stabilire un più ampio e diverso limite di età, quale causa di cessazione dalle cariche di segreteria ai vari livelli, sempre che tale limite, per sua congruità, consenta l'effettivo esercizio delle stesse, sul piano politico ed operativo.

Il Regolamento della Federazione nazionale pensionati può stabilire l'incremento della composizione delle Segreterie di cui all'articolo 21 comma 4 del presente Rego-

lamento fino a un massimo di 7 componenti, in riferimento alla consistenza organizzativa della Federazione.

Articolo 78

Nei casi in cui le strutture indicate dall'articolo 53 dello Statuto fossero carenti di proprie norme regolamentari sono valide, in quanto applicabili e sino alla formulazione dei Regolamenti delle strutture stesse, le norme del presente Regolamento.

Capitolo XXII Norme transitorie e finali

Articolo 79

Al fine di dare pratica attuazione al comma 5 dell'articolo 21 del presente Regolamento e consentire l'immediato inserimento della componente femminile nelle strutture i cui incarichi di Segreteria risultino interamente ricoperti, è ammesso, per una sola volta e comunque non oltre la durata del vigente mandato congressuale, incrementare di una sola unità il numero massimo della composizione prescritta.

Norme generali del procedimento dinanzi ai Collegi dei probiviri





Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 12, comma 7, dello Statuto confederale, il funzionamento dei Collegi dei probiviri, oltre da quanto previsto dalle norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione, è disciplinato dalle seguenti norme.

Articolo 2

I Collegi dei probiviri, esercitando le funzioni loro attribuite e ispirandosi ai principi sanciti dallo Statuto, provvedono a garantire il rispetto dei diritti e dei doveri degli iscritti. I Collegi provvedono, altresì, alla corretta applicazione delle disposizioni regolanti il funzionamento degli organi e il comportamento di iscritti e dirigenti, nella prospettiva di rafforzamento del vincolo associativo diretto ad evitare formalismi, valorizzando l'autonoma composizione dei conflitti rimessi alla competenza dei Collegi.

Articolo 3

Sono legittimati a proporre ricorso ai Collegi dei probiviri della Confederazione, delle Federazioni nazionali di categoria e delle Unioni sindacali regionali, ai sensi delle norme di cui agli articoli 10 e seguenti dello Statuto confederale e degli articoli 26 e seguenti del Regolamento, le strutture e i soci che, ritenendo lesi i propri diritti, abbiano interesse diretto al ricorso stesso.

Tutti i ricorsi devono essere motivati e, corredati dalla necessaria documentazione, a norma degli articoli 26-27-28-29-30-32-33 del Regolamento confederale, ritualmente notificati ai Collegi dei probiviri competenti per materia e territorio.

I ricorsi redatti senza indicazione di nome, cognome, o denominazione, residenza, sede o domicilio eletto del ricorrente, nonché della controparte, così come risultanti dagli atti sociali, e senza determinazione dell'oggetto del ricorso ed esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto su cui esso si basa sono inammissibili.

L'inammissibilità è dichiarata con ordinanza irrevocabile.

Articolo 4

Le istanze di parte concernenti l'ammissione di testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione personale e di recapito dei medesimi e, in forma sommaria, i capitoli di prova. Il Collegio ha facoltà di ridurre le liste testimoniali e può con motivata delibera assumere le deposizioni testimoniali, richiedendole per iscritto ai testimoni designati. I testimoni ammessi sono convocati a cura e spese delle parti che ne fanno istanza.

I convenuti hanno diritto di depositare controdeduzioni notificandone contestualmente copia conforme al ricorrente.

Le parti hanno facoltà di rinunciare al contenzioso prima che il Collegio si sia pronunciato in merito.

Articolo 5

Il Presidente, accertata l'avvenuta notificazione del ricorso alla controparte, dispone, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione della controversia, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a 5 giorni prima della data fissata per trattazione e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quant'altro ritengano utile ai fini della difesa.

Il termine per comparire dinanzi al Collegio non può essere inferiore a 15 giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione.

La trattazione della controversia si svolge in contraddittorio tra le parti.

Articolo 6

È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate dal Collegio in ogni grado dei procedimenti.

Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione; in caso di temporaneo impedimento è sostituito dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 8, dello Statuto confederale.

Ai Collegi dei probiviri sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento, nonché effettuare specifici atti istruttori, anche con accesso ai luoghi ove insorga la controversia.

I Collegi provvedono sulle questioni che si presentano nel corso del procedimento con ordinanza revocabile, salvo espressa diversa disposizione.

Nell'aula in cui si svolgono i procedimenti dinanzi ai Collegi dei probiviri possono essere presenti soltanto le parti ritualmente costituite.

Le deliberazioni dei Collegi devono essere prese a maggioranza dei componenti, redatte per iscritto, inviate nella loro integrità entro 15 giorni dalla loro adozione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Restano salve le disposizioni di cui alle norme statutarie e regolamentari.

Articolo 7

Ove nel corso del procedimento insorgano questioni che esorbitano dalle competenze dei Collegi, questi, ove ritengano che la soluzione del giudizio dipenda dalla definizione di tali questioni, sospendono il procedimento e chiedono l'intervento delle corrispondenti Segreterie politiche.

Ove vengano proposte questioni incidentali, i termini per la definizione dei ricorsi stabiliti dallo Statuto confederale e dal Regolamento restano sospesi fino al giorno in cui una delle parti notifichi al Collegio la sentenza passata in giudicato.

Articolo 8

Le decisioni dei Collegi saranno oggetto di riflessione e approfondimento nel corso della giornata di studio annuale che il Collegio confederale dedica, con la partecipazione dei collegi periferici e alla presenza della Segreteria confederale, dei Segretari generali delle Federazioni nazionali e delle USR.

L'obiettivo di tale incontro sarà, altresì, un momento collegiale per un esame delle tendenze interpretative emerse nella giurisprudenza stessa e alla ricerca di indirizzi che assicurino omogeneità e certezza alla stessa.

Ai fini di quanto previsto dal primo comma, i Collegi dei probiviri delle Federazioni nazionali di categoria e delle Unioni sindacali regionali trasmettono i loro lodi decisori definitivi al Collegio confederale dei probiviri.

conquiste del lavoro

L'unico quotidiano sindacale al mondo.
L'unico dalla parte dei lavoratori,
dei pensionati, dei disoccupati.
L'unico con tutto quanto fa lavoro,
previdenza, tutele, diritti, formazione,
economia, vertenze; a livello nazionale,
locale e internazionale.



Redazione
Via Po 22, 00198 Roma
tel. 06 8473430 - 435
email
conquiste_lavoro@cisl.it

Amministrazione
tel 06 8473269 - 270
email
conquiste.abbonamenti@cisl.it

Quotidiano della Cisl fondato nel 1948 da Giulio Pastore

www.conquistedellavoro.it





LABORTV
LA TV DEL LAVORO





SCARICA iCISL

l'**APP gratuita** che ti tiene sempre aggiornato con la CISL

*Con la tua nuova **APP** potrai:*

- Seguire tutte le novità del mondo CISL
- Vedere in diretta Labor TV
- Consultare il nostro giornale "Conquiste del Lavoro"
- Trovare informazioni su: patronati, assistenza fiscale, diritti dei consumatori e molto altro.



